

Codice XST024

D.D. 22 marzo 2021, n. 160

Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 - codice CIG: 0386453F16): autorizzazione subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo alla società SBM S.r.l. per "lavori di ripristino del cappello della facciata V9, attinenti la categoria OS6".



ATTO DD 160/XST024/2021

DEL 22/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT

OGGETTO: Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16): autorizzazione subappalto ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 in capo alla società SBM S.r.l. per “lavori di ripristino del cappello della facciata V9, attinenti la categoria OS6”.

Premesso che

. con Determinazione della Direzione Risorse Umane e Patrimonio n. 1355 del 30.12.2010, in esecuzione della D.G.R. 41-6188 del 18.06.2007 e del D.P.G.R. n. 8 del 01.02.2010, veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo palazzo degli uffici regionali, all'A.T.I. mista COOPSETTE Società Cooperativa (Capogruppo Mandataria con sede in Castelnovo di Sotto - Via San Biagio n. 75) - C.M.B – Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA s.p.a. – KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. - Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A, avendo proposto, con riferimento all'importo dei lavori, il prezzo più basso quantificato in € 202.312.132,58, al netto degli oneri della sicurezza quantificati in Euro 5.987.083,29 e così per complessivi € 208.299.215,87 oltre IVA, e uno spread di 1,485 % oltre all'Euribor;

. con Atto rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino Rep. n. 21961, Atti n. 14424 del 30.5.2011, registrato in data 23.6.2011 al n. 15995, serie 1T, la Regione Piemonte – Direzione Risorse Umane e Patrimonio – costituiva sull'area di proprietà (così come identificata nell'atto medesimo) apposito diritto di superficie di durata trentennale, per la realizzazione dell'opera, in favore dell'A.T.I. finanziatrice costituita tra Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A. - capogruppo - Ubi Leasing S.p.A., Agrileasing S.p.A., Credemleasing S.p.A., ABF Leasing S.p.A. - Credito Piemontese S.p.A.;

. in pari data 30.5.2011, con scrittura privata autenticata rep. 21962, Atti n. 14425, Notaio Andrea Ganelli di Torino, veniva stipulato fra l'A.T.I. finanziatrice (Concedente) e la Regione Piemonte (Utilizzatore) contratto, cui il contratto di concessione del diritto di superficie è direttamente collegato, disciplinante i termini e le modalità della locazione finanziaria del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

. in dipendenza del contratto di locazione finanziaria la sopra citata A.T.I. finanziatrice, con scrittura privata autenticata Notaio Andrea Ganelli di Torino, repertorio n. 21963/14426 del 30.5.2011, conferiva mandato con rappresentanza alla Regione Piemonte per la stipula del contratto di appalto con l'A.T.I. realizzatrice dell'opera nonché, fra l'altro, per la sottoscrizione dei contratti strumentali e/o necessari per l'adempimento del Mandato e il completamento dell'opera quali, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi ai monitoraggi ambientali, alla bonifica bellica, allo spostamento dei sottoservizi etc.;

. in dipendenza del contratto di locazione finanziaria e del mandato con rappresentanza conseguentemente ricevuto dall'A.T.I. finanziatrice, in data 30.5.2011 con scrittura privata autenticata n. 21964 Atti n. 14427, Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrata in data 27.06.2011 al n. 16123/1T, veniva stipulato contratto di appalto tra la Regione Piemonte (Committente) e COOPSETTE società cooperativa, Capogruppo Mandataria dell'ATI Costruttrice: COOPSETTE (con sede in Castelnuovo di Sotto – Via San Biagio n. 75) - C.M.B - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, UNIECO Soc. Coop., DE-GA S.p.A. - KOPA ENGINEERING s.p.a. - IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Appaltatore), costituita per la realizzazione del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell'Ente;

- con D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 veniva istituita la Struttura temporanea ST0701 “Palazzo per uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione”) inizialmente incardinata nella Direzione Risorse Umane e Patrimonio;

- in data 21.07.2011 il funzionario della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, nominato Direttore dei Lavori del suddetto appalto con Determinazione n. 569 del 21.7.2011 della medesima direzione, procedeva alla consegna parziale dei lavori onde permettere all'Appaltatore di predisporre quanto necessario al fine della perfetta installazione del cantiere e di eseguire accertamenti di misura, tracciamenti e ricognizioni e tutte le opere ed azioni propedeutiche all'effettivo inizio dei lavori;

- in data 30.11.2011 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna definitiva dei lavori;

- con Determinazione Dirigenziale n. 687 del 03.08.2012 del Settore ST0701 della Direzione Risorse Umane e Patrimonio veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1, per il maggior importo complessivo di euro 731.248,80 al lordo del ribasso d'asta (20,97%), pari nettissimo euro 577.905,93, oltre euro 18.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 595.905,93 o.f.e., rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale è risultato conseguentemente aumentato e rideterminato in euro 202.890.038,51 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre euro 6.005.083,29 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi euro 208.895.121,80 o.f.e. (Atto di Sottomissione ed allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – rep. n. 16946 del 06.09.2012 – registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. di Torino 1 in data 12.09.2012 al n. 12724);

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 23.12.2013 del Settore STS102 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale veniva approvata la perizia di Variante Migliorativa proposta dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 11 del D.M. LL.PP. 145/2000, agli atti

dell'Amministrazione, con contestuale approvazione dello schema di "Atto Aggiuntivo preliminare", sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in data 18 dicembre 2013, attestante una minore spesa per lavori di euro 513.191,58 al netto del ribasso d'asta (o.f.e.);

- con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 01.08.2014 della Struttura STS102 veniva approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 2, per un maggiore importo complessivo di perizia di lordi euro 447.225,13 pari al netto del ribasso d'asta ad euro 353.442,02 oltre euro 30.211,21 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, o.f.e.. Con il suddetto provvedimento, nel richiamare lo Schema di Atto Aggiuntivo preliminare sottoscritto il 18.12.2013 relativamente alla Variante Migliorativa, nonché lo Schema di Atto di Sottomissione sottoscritto il 18.05.2012 in ordine alla ridefinizione quantitativa del materiale proveniente dagli scavi tra materiale da conferire a discarica e materiale da conferire a riuso e correlato concordamento di nuovi prezzi per una minore spesa contrattuale per lavori € 612.338,56.= al netto del ribasso d'asta, ed un incremento contrattuale per oneri per la sicurezza di € 30.211,21.= e così per una complessiva minore spesa contrattuale di netti € 582.127,35.=, veniva conseguentemente dato atto della rideterminazione dell'importo contrattuale ad € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 6.035.294,50.= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.312.994,45.= o.f.e.;

- con Determinazione dirigenziale n. 164 del 28.11.2014 venivano approvate le Revisioni nn. 11 e 12 effettuate dal Coordinatore Sicurezza in Esecuzione al Piano di Sicurezza e Coordinamento con conseguente rideterminazione in complessivi euro 6.193.817,19 o.f.e. dell'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nonché le liste delle economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 pari a complessivi netti € 352.551,62 o.f.e, con contestuale approvazione dello schema di Atto di Sottomissione sottoscritto per preventiva accettazione dall'Appaltatore in forza del quale l'importo contrattuale di cui al Contratto 30.5.2011, come rideterminato con Atto di Sottomissione rep. n. 16946 del 06.09.2012, veniva conseguentemente rideterminato in € 202.277.699,95.= o.f.e. per lavori, al netto del ribasso d'asta del 20,97%, oltre € 352.551,62.= o.f.e. per liste economie dalla n.ro 1 alla n.ro 31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per 202.630.251,57.= per lavori, oltre € 6.193.817,19=. Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi € 208.824.068,76.= o.f.e. (Atto rep. n. 00397 del 30.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Torino 1 in data 20.01.2015 al n. 308 serie 3);

- con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 15.09.2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3, agli atti dell'Amministrazione Appaltante, relativa all'esecuzione di maggiori oneri e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo quantificato in complessivi lordi euro 4.225.980,96 pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad euro 3.339.792,75 per lavori, oltre euro 105.030,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi euro 3.444.823,71, oneri fiscali esclusi, rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito come ridefinito dai successivi atti aggiuntivi, il quale è stato conseguentemente rideterminato in 205.617.492,70 per lavori al netto del ribasso d'asta, oltre euro 352.551,62 o.f.e. per liste economia dalla n.ro 1 alla n.ro 31, ed 6.298.848,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e così per complessivi 212.268.892,47, oneri fiscali esclusi;

- in data 30.10.2015 il Direttore dei Lavori presentava alla Stazione Appaltante la perizia suppletiva e di variante n. 4 afferente, in parte, al potenziamento dell'impianto fotovoltaico del complesso, in ottemperanza all'intervenuta variazione normativa di cui al D.L. 4 giugno 2013 n. 63, al fine di perseguire l'obiettivo fissato dall'art. 4-bis, estendendo l'installazione dei pannelli fotovoltaici sull'intera superficie del Centro Servizi, in parte, a lavorazioni finalizzate al miglioramento dell'Opera e alla sua funzionalità, per un importo di complessivi euro 6.521.627,38 al netto del ribasso d'asta del 20,97% oltre ad euro 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso, ed euro 77.187,08 per Liste in economia (dalla n. 32 alla n. 43) e così per una complessiva maggiore spesa di netti euro 6.752.651,91, o.f.e., come da schema di Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ex art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 firmati in data 26/10/2015 per preventiva accettazione, con riserva, dall'allora capogruppo mandataria Coopsette soc. coop., trasmessi dal Direttore dei Lavori tra gli elaborati della "Variante n.4" ;

. con Decreto n. 541 del 30.10.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico provvedeva alla messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Impresa Mandataria dell'A.T.I. Coopsette soc. coop., con sede in Castelnuovo di Sotto (RE), Mandataria Capogruppo dell'originaria A.T.I. aggiudicataria dei lavori e, ai sensi dell'art. 78 R.D. n. 267/1942 ss.mm.ii., la procedura concorsuale decretata in capo alla Società Coopsette determinava lo scioglimento del mandato con rappresentanza esclusiva a suo tempo conferito a detta Impresa cooperativa dalle Società Mandanti dell'A.T.I. Costruttrice della locazione finanziaria di opera pubblica di cui trattasi;

- con D.G.R. n. 28-3689 del 25.7.2016 la Giunta Regionale provvedeva, fra le diverse cose, alla parziale modifica della scheda progettuale di cui alla D.G.R. n. 22-2268 del 27.6.2011 e s.m.i. avente ad oggetto l'istituzione della Struttura temporanea "Palazzo per Uffici della Regione Piemonte;

- gli accadimenti conseguenti all'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Società Mandataria Capogruppo dell'A.T.I. aggiudicataria di Imprese esecutrici Coopsette occorsa in data 30.10.2015 determinavano per la Stazione Appaltante l'impossibilità di procedere, sino alla ricostituzione di un'idonea A.T.I. di Imprese Costruttrici intervenuta nel mese di aprile 2017 (Atto rep. n. 278061, di Raccolta n. 45168, Notaio Paolo Vincenzi del Collegio Notarile di Modena e residente in Carpi Via Alghisi, 31, costitutivo dell'A.T.I. mista Società C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi (MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) - Società IDROTERMICA COOP. Soc. Coop. (Mandante) con sede in via Vanzetti n. 1 a Forlì (part. IVA 00336810403), all'approvazione e formalizzazione della quarta perizia di Variante, attuata con Determinazione Dirigenziale n. 218/XST009 del 26.05.2017;

- con la succitata Determinazione dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 veniva disposta l'approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 4, relativa all'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo di complessivi lordi € 8.252.090,83 , pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 6.521.627,38 oltre ad € 153.837,45 per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 77.187,08 per Liste in economia (dalla n.ro 32 alla n.ro 43), il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 6.752.651,91 oneri fiscali esclusi, pari ad € 8.238.235,33 con conseguente rideterminazione dell'importo dell'appalto, al netto del ribasso d'asta, nell'importo complessivo di € 219.021.544,38 di cui € 6.452.685,60 per oneri la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così come più nel dettaglio di seguito esposto;

. in data 8.6.2017, in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 34-4998 del 08.05.2017 e n. 2- 5141 del 7.6.2017 per le motivazioni riportate nei provvedimenti di Giunta Regionale cui si fa rinvio, veniva sottoscritto tra la Regione Piemonte e l'A.T.I. di Imprese Costruttrici ricostituita per la realizzazione della nuova Sede Unica addendum contrattuale di subentro nel contratto d'appalto per il completamento dell'opera regionale ex art. 37, comma 18 del D.lgs n. 163/2006 ss.mm.ii.;

. in data 22.6.2017 veniva sottoscritto Verbale di ripresa dei lavori, a firma del Direttore dei lavori all'epoca in carica e della neo ricostituita A.T.I. di Imprese Costruttrici;

- con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 14.07.2017, in esecuzione della D.G.R. 2-5298 del

6.7.2017, veniva disposto di affidare a S.C.R. Piemonte S.p.A. l'incarico dirigenziale biennale di Direttore Lavori del Palazzo Unico Regionale nell'ambito dell'organico societario della citata S.C.R. come da schema di Convenzione contestualmente approvato;

- con Determinazione Dirigenziale n. 335 del 18.07.2017 l'Amministrazione prendeva atto che, in forza dell'incarico conferito di cui alla Convenzione del 14.07.2017 stipulata in esecuzione della sopra richiamata Determinazione Dirigenziale 332 del 14.07.2017, la S.C.R. Piemonte S.p.A. aveva individuato nell'ambito del proprio organico societario, con decorrenza dal 17.07.2017, il Dirigente Ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI quale Direttore Lavori dell'Appalto per la realizzazione della nuova Sede Unica della Regione Piemonte;

- con Determinazioni Dirigenziali n. 629 del 20.11.2017, n. 920 del 27.12.2018 e n. 1044 del 30.12.2019, in conformità agli indirizzi di cui rispettivamente alle D.G.R. n. 1-5760 del 10.10.2017, n. 63-8215 del 20.12.2018 e n. D.G.R. n. 33-879 del 23.12.2019, venivano approvate Convenzioni integrative stipulabili con S.C.R. Piemonte S.p.A. in ordine all'implementazione delle professionalità componenti l'Ufficio di Direzione Lavori dell'appalto di cui trattasi e alla rideterminazione della durata, del piano di lavoro e dei costi derivanti dallo svolgimento dell'incarico per effetto delle sopravvenute circostanze emerse relativamente ai lavori di cui trattasi;

- con Determinazione dirigenziale n. 125 del 15.3.2018, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, veniva disposto, di approvare, nelle more della redazione degli elaborati della ex perizia di variante n. 5 di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 6 inerente l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo per lavori, al netto del ribasso d'asta, di € 492.051,86 oltre a complessivi € 19.837,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per una complessiva maggiore spesa di netti € 511.889,14.= oneri fiscali esclusi rispetto all'importo contrattuale originariamente pattuito, il quale viene conseguentemente aumentato e rideterminato in € 212.631.171,94 per lavori, oltre € 6.472.522,88.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto delle revisioni al PSC nn. 15 e 16 , ed € 429.738,70.= per liste in economia (dalla n. 1 alla n. 43) e così per complessivi € 219.533.433,52.=, fatti salvi gli effetti economici che la redigenda Perizia suppletiva e di variante n. 5 produrrà sul contratto d'appalto;

- con D.G.R. n. 30-9079 del 27.5.2019 veniva adottato provvedimento avente ad oggetto *“Realizzazione del nuovo complesso amministrativo istituzionale dell'ente Regione Piemonte mediante locazione finanziaria di opere pubbliche (CUP: J19I06000100002 - CIG: 0386453F16). Perizie Suppletive e di varianti: indirizzi.”* ;

- con Determinazione dirigenziale n. 1045 del 30.12.2019, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, é stato disposto, di approvare, nelle more della c.d. ex perizia di variante n. 5 di cui all'art. 3 dell'Atto Aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato con l'A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - del 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 7, riportante l'esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d'asta, per lordi € 9.871.866,05 =, pari, per effetto del ribasso d'asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 7.801.735,74 oltre ad € 311.673,44 = per maggiori oneri della sicurezza per perizia 7 non soggetti a ribasso (Rev. PSC nn. 22, 23, 24 finale) pari a € 8.113.409,18 o.f.e., nonché complessivi € 445.669,08 per oneri correlati a revisioni al P.S.C. sino al n. 21 ulteriori a quelle approvate unitamente alla perizia n. 6, € 88.925,75 per liste in economia (n. 44) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 8.648.004,01= oneri fiscali

esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 228.181.437,53 di cui € 220.432.907,68 per lavori al netto del ribasso, € 518.664,45 per Liste in Economia (da n. 1 a n. 44) e € 7.229.865,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la *redigenda* ex c.d. Perizia suppletiva e di variante n. 5 in realtà Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

- con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 17.04.2020 é stato adottato provvedimento avente ad oggetto *“Realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale dell’Ente Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16). Perizia suppletiva e di variante n. 7 approvata con Determinazione n. 1045 del 30.12.2019. Approvazione revisione Elaborati di perizia nn. 1, 2 e 7”*;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 4-439 del 29.10.2019, di riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 28.7.2008, n. 23 e s.m.i., ha, tra le diverse cose, istituito la Struttura regionale temporanea XST024 “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT” regionale temporanea XST024 “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT”, articolazione della Direzione A11000 “Risorse finanziarie e patrimonio”;

vista la D.G.R. n. 15-941 del 24.01.2020 con la quale è stato deliberato di attribuire all’ing. Anna Maria FACIPIERI l’incarico di responsabile della struttura temporanea XST024 “Palazzo degli uffici della Regione Piemonte – fase di realizzazione e gestione progetto ZUT”, istituita con DGR n. 4-439 del 29.10.2019, quale articolazione della direzione A11000 “Risorse finanziarie e patrimonio”, considerato altresì che al responsabile della predetta struttura competono il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento;

atteso che con D.G.R. n. 35-1561 del 19.6.2020, per le motivazioni espone nel provvedimento, la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio veniva, tra le diverse cose, autorizzata all’approvazione e stipulazione, poi avvenuta in data 4.8.2020, di Addendum convenzionale rep. n. 150 del 7.8.2020 fra la Regione Piemonte e SCR Piemonte S.p.A. avente ad oggetto la rideterminazione della durata, del piano di lavoro e degli importi economici previsti dalla Convenzione del 14.7.2017, e successivi Addendum, con prolungamento della durata della Convenzione di D.L. di ulteriori 6 mesi sino al 17 Gennaio 2021 e della durata della Convenzione riferita all’Ufficio di D.L. sino a Dicembre 2020 con inclusione, senza oneri aggiuntivi per la Regione Piemonte, delle attività di D.L. dell’intervento di opere di ripristino di vizi e non conformità di opere realizzate presso il Palazzo unico in costruzione in Cat. OS18;

vista la Determinazione dirigenziale n. 464 del 09.09.2020 con la quale, per le motivazioni rappresentate nel provvedimento, é stato disposto, di approvare, ai sensi dell’art. 132 comma 1, lett. b), c), comma 3 secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nelle more della c.d. ex perizia di variante n. 5/Atto ricognitivo, inerente l’Atto contrattuale in corso con l’A.T.I. CMB Soc. Coop. - IDROTERMICA Soc. Coop., Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell’ 08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, registrato a Torino il 30.06.2017 al n. 13409 serie 1T, la perizia suppletiva e di variante n. 8, riportante l’esecuzione di maggiori e/o diverse lavorazioni per un maggiore importo, al netto del ribasso d’asta, per lordi € 4.940.352,09=, pari, per effetto del ribasso d’asta del 20,97%, ad un maggiore importo netto per lavori di € 3.904.360,26 oltre ad € 209.924,84= per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, afferenti la perizia medesima e così per complessivi € 4.114.185,10, oltre € 95.167,53 per liste in economia (corrispondente alla n. 45) il tutto per una complessiva maggiore spesa contrattuale di netti € 4.209.352,63 = oneri fiscali esclusi, per cui il nuovo importo dei lavori a corpo risulta conseguentemente aumentato e rideterminato in complessivi € 232.390.790,16 di cui € 224.337.267,9 per lavori al netto del ribasso, € 613.831,98

per Liste in Economia (da n. 1 a n. 45) e € 7.439.00,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, restando salvi gli effetti economici che la c.d. ex Perizia suppletiva e di variante n. 5/Atto ricognitivo produrrà sul contratto d'appalto di cui trattasi;

atteso che con Determinazione Dirigenziale n. 706 del 30.11.2020, in conformità agli indirizzi di cui rispettivamente alla D.G.R. n. 56-2403 del 27.11.2020, è stata autorizzata, tra le diverse cose, l'approvazione e stipulazione, poi avvenuta in data 1.12.2020, di Addendum - alla Convenzione del 14.7.2017 e successivi atti fra la Regione Piemonte Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio e SCR Piemonte S.p.A., - avente ad oggetto la prosecuzione delle attività con ridefinizione della D.L., della durata e dei costi inerente l'incarico di D.L. per l'esecuzione del nuovo Palazzo regionale in Torino e dell'intervento di ripristino vizi lavori eseguiti in Cat. OS18 e attività opzionali di supporto al D.L.;

vista la Determinazione dirigenziale n. 731 del 3.12.2020 con la quale è stato, fra le diverse cose, disposto di prendere atto che in forza dell'incarico di cui alla Convenzione del 14.7.2017, e successivi Atti in ultimo l'Addendum dell'1.12.2020 digitalmente sottoscritto, SCR Piemonte S.p.A. ha individuato nell'ambito del proprio organico societario, in esito a ricerca di professionalità interna e con decorrenza dell'incarico dal 1.12.2020, l'Arch. Bruno Smania quale Direttore dei lavori, con funzioni di coordinamento dell'Ufficio di Direzione Lavori, dell'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, della nuova Sede Unica della Regione Piemonte (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "Zona Urbana di Trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL in sostituzione del Direttore dei Lavori Ing. Bartolomeo Fegatelli posto in quiescenza;

dato atto che la normativa in vigore durante l'espletamento della procedura di gara d'appalto era, tra l'altro, costituita dal D.lgs. n. 163/2006, nonché dal D.P.R. n. 34/2000 e dal D.P.R. n. 554/1999 (abrogati dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma norme tuttora vigenti per il contratto di cui trattasi);

vista la nota prot. n. 537/20 AR del 28.12.2020, e la documentazione ad essa allegata, acclarata in data 28.12.2020 al prot. n. 133355/XST024, di richiesta al subappalto in capo alla Società SBM S.r.l. (Part. IVA 02122300136) con sede in Località Scagnello, 38 – Calco (LC) per "lavori di ripristino del cappello della facciata V9, attinenti la categoria OS6" per un importo presunto di € 9.000,00= compresi oneri di sicurezza pari ad € 35000 e oltre IVA.

visto il contratto n. G202004404 wl del 14.11.2020, trasmesso dall'A.T.I. Appaltatrice in allegato alla suddetta istanza prot. n. 537/20 AR del 28.12.2020, stipulato tra l'impresa subappaltatrice e la Società Consortile esecutrice di Imprese riunite a suo tempo costituita dall'Appaltatrice per l'esecuzione dell'appalto - TORINO SOC. CONS. A R.L. (P. IVA 09900100968) con sede in Milano – Via Anton Cechov n. 50;

visto il D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. (abrogato dal D.P.R. n. 207 del 2010 dall'8 giugno 2011, ma normativa tuttora vigente per il contratto di cui trattasi) che all'art. 73 prevede:

"2. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.

3. Le parti costituenti l'opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro ovvero di importo

superiore a 150.000 Euro.”;

dato atto che in considerazione della disciplina innanzi richiamata, la categoria di lavorazioni OS6 non era stata evidenziata nella documentazione di gara, e che tale categoria é stata introdotta in occasione della perizia n. 4 approvata e successive perizie;

atteso che, come in varie occasioni evidenziato nella corrispondenza agli atti nonché nelle Determinazioni di autorizzazione ai subappalti assunte in considerazione della richiamata disciplina vigente all’atto dello svolgimento della gara per l’appalto dei lavori in argomento di cui al D.P.R. n. 554/1999, al D.P.R. n. 34/2000 e al D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., le istanze di subappalto in categorie di lavorazioni non evidenziate nella documentazione di gara, né relative ad opere introdotte con successive perizie di variante in corso d’opera (come nei casi di lavori di ripristino) possono essere prese in considerazione nell’ambito di procedimento di autorizzazione al subappalto, qualora la Direzione Lavori ritenga tali lavorazioni comunque ricomprese nelle declaratorie di cui alla categoria prevalente con ciò rilevando ai fini del tetto massimo del 30% della quota subappaltabile in tale categoria di lavorazioni, qualora non afferenti a lavorazioni di ripristino di vizi, giusto il parere del Settore Avvocatura reso con nota prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018;

vista la nota prot. n. 4651/ XST024 del 22.01.2021 con la quale la Stazione Appaltante, in merito alla categoria specialistica OS6, nel porre all’attenzione della Direzione Lavori che la categoria di lavorazioni OS6 non era stata dal Progettista evidenziata nella documentazione progettuale posta a base della procedura di gara ad evidenza pubblica, e che la stessa è stata successivamente introdotta tra le lavorazioni d’appalto, e conseguentemente inserita in contratto in forza della Perizia suppletiva e di Variante n. 4 approvata con Determinazione Dirigenziale n. 218 del 26.05.2017 e con successive varianti, ha richiesto parere in ordine:

- alla riconducibilità o meno delle lavorazioni oggetto di istanza alle lavorazioni in categoria OS6 introdotte con la perizia n. 4 e successive perizie ovvero, in caso diverso, se tali lavorazioni indicate nell’istanza come “lavori di ripristino” siano riconducibili alla categoria prevalente di lavori OG1;
- alla circostanza se le lavorazioni oggetto di subappalto attengano o meno a ripristino di vizi o difetti di lavori non eseguiti a regola d’arte dall’A.T.I. Appaltatrice e, in generale, a inadempienze di obblighi contrattuali posti a carico della stessa o se invece tali lavori di ripristino possano essere correlabili ad ammaloramenti per danni da invecchiamento riportati dall’opera connessi al periodo cosiddetto di fermo cantiere a seguito della L.C.A. della Società Coopsette, tenuto conto del parere espresso sul tema, pervenuto dal Settore Avvocatura con la predetta nota prot. n. 1638/A1304 del 12.02.2018, acclarata al prot. n. 9089/XST009 del 13.02.2018;

visto il parere rilasciato dal Direttore dei Lavori prot. SCR n. 748 del 28.01.2021, acclarato in data 29.1.2021 al prot. n. 6146/XST024, con il quale comunica che:

“- le lavorazioni richieste in subappalto riguardano esclusivamente attività di ripristino ordinate dall’Appaltatore con Ordine di Servizio n. 86 del 27/11/2020 – trasmesso con nota prot. 9665 del 01/12/2020 – per la risoluzione dei vizi e ammaloramenti emersi in cantiere che interessano il fissaggio e l’impermeabilizzazione della faldaleria di chiusura del lato superiore delle facciate V9 (ripristinati da effettuarsi prima dell’esecuzione delle lattonerie di finitura superiori prevista nella Perizia di Variante n. 8);

- poiché la categoria originale delle opere di cui sopra era prevista a progetto in categoria OS18, di competenza della mandataria COOPSETTE della precedente ATI ma non dell’ATI esecutrice in indirizzo, i costi delle lavorazioni di ripristino di cui alla richiesta di subappalto saranno riconosciuti all’Appaltatore facendo ricorso alle somme a disposizione per i lavori in economia mediante liste, come indicato nell’Ordine di Servizio, e pertanto, in questo caso, pur trattandosi di ripristini, incideranno sulle quote subappaltabili.

Inoltre la categoria OS6, come richiamato nella nota del RUP in oggetto, non era prevista nei

documenti progettuali di gara, ma è stata introdotta in appalto con la perizia di variante n. 4, di seguito integrata nelle perizie nn. 6, 7 e 8, ed è riferita a lavorazioni previste nelle perizie e non a ripristini di vizi. Pertanto non si può che ricondurre le lavorazioni richieste in subappalto per ripristini alla categoria prevalente OG1, vista la declaratoria dell'oggetto del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio dell'impresa Società SBM s.r.l. del 06/07/2020 prot. n. 43193365: "attività' di costruzione, montaggio, posa in opera, manutenzione, riparazione, vendita di serramenti in genere, facciate continue, pareti mobili ed armadiature; realizzazione di strutture in metallo, lega leggera, vetrate e lavori di carpenteria in genere", che risulta coerente e ricompresa nelle attività della declaratoria della categoria OG1.

Ai fini della verifica di cui al c. 4 dell'art. 118 D.lgs. 163/2006, si precisa che l'elenco prezzi di contratto del subappalto fa riferimento a voce di prezzo a corpo che risultano difficilmente confrontabili con i prezzi del CME riportato in allegato al suddetto Ordine di Servizio n. 86; su specifica richiesta del DL, la D.O. competente in data 27/01/2021 ha confermato, in linea generale, che i costi orari di manodopera previsti nella valutazione degli oneri della sicurezza sono concordi con la durata dei lavori, ritenendo che l'incidenza del costo dei materiali sia minimale; in ogni caso l'appaltatore e il subappaltatore hanno dichiarato nella NOTA del contratto di subappalto G202004404wl del 14/11/2020 che "Le parti dichiarano che i prezzi pattuiti nel presente contratto sono fissi ed invariabili e non sono soggetti a ribasso superiore al 20% rispetto agli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione.

Ai fini della verifica dei tempi con l'ultimazione dei lavori in appalto, nel Contratto di Subappalto è indicato che i termini di esecuzione saranno definiti con la Direzione di Cantiere e pertanto compatibili con il Cronoprogramma Generale per l'ultimazione dei lavori di appalto trasmesso dall'Appaltatore in data 15/10/2020 con nota prot. SCR n. 8014.

Per quanto di competenza nulla osta al subappalto per i lavori di RIPRISTINO del cappello facciata V9 all'Impresa S.B.M. S.r.l. nella categoria prevalente OG1.

L'autorizzazione del subappalto riveste carattere di urgenza poiché le lavorazioni incidono sul rispetto del cronoprogramma dei lavori a finire.";

considerato che, come evidenziato dalla Direzione Lavori, le lavorazioni oggetto di istanza di subappalto attengono a ripristino di lavori eseguiti in cat. OS18, categoria prevista dal Progetto posto a base di gara e che tale categoria di lavori attiene alla dimensione c.d. "verticale" dell'appalto posta esclusivamente in capo alla mandataria COOPSETTE dell'originaria A.T.I. "mista" di Imprese Costruttrici e che, come riportato dall'Atto aggiuntivo dell'8.7.2017, stipulato con l'A.T.I. con Capogruppo la Soc. Coop. CMB, i ripristini dei lavori eseguiti in tale categoria non risultano ricompresi fra i ripristini posti ad onere dell'attuale A.T.I. Appaltatrice;

richiamata la nota prot. n. 9346/XST024 del 15.02.2021 con la quale la Stazione Appaltante, considerato quanto sopra, ha domandato alla Direzione Lavori ulteriori precisazioni in merito al fatto se tali lavorazioni di ripristino di opere eseguite in cat. OS18 siano già state ricomprese nelle liste in economia sino alla n. 45, approvate con la perizia di variante n. 8, e, se così non fosse, se la D.L intenda inserire tali lavorazioni nell'ambito delle liste in economia connesse alla perizia di variante n. 9 in itinere e, in ogni caso, se tali lavorazioni di ripristino di lavorazioni eseguite in cat. OS18 saranno incluse nella contabilità dei lavori del leasing in costruendo o se saranno oggetto di contabilità separata ed i possibili riflessi sulle categorie dei lavori se ricomprese nell'appalto per il relativo riconoscimento economico all'A.T.I. Appaltatrice CMB- IDROTERMICA dei relativi costi di esecuzione;

visto il parere rilasciato dal Direttore dei Lavori prot. SCR n. 2256 del 17.03.2021, acclarato in pari data al prot. n. 14510/XST024, con il quale, fra le diverse cose, viene comunicato che:

omissis.....OMISSIS Successivamente, in riferimento alla VS richiesta del 15/02/2021 in

oggetto, in particolare:

- se tali lavorazioni siano già state ricomprese nelle liste in economia sino alla n. 45, approvate con la perizia di variante n. 8, e, se così non fosse, se la D.L. intenda inserire tali lavorazioni nell'ambito delle liste in economia connesse alla perizia di variante n. 9 in itinere e, in ogni caso, se tali lavorazioni di ripristino saranno incluse nella contabilità dei lavori del leasing in costruendo o se saranno oggetto di contabilità separata;

- alla necessità di comprendere come tali lavorazioni di ripristino, i cui costi di esecuzione sarebbero riconosciuti economicamente all'A.T.I. Appaltatrice, verrebbero, se ricomprese nell'appalto, a riflettersi sugli importi delle relative categorie di lavorazioni degli elaborati progettuali approvati o da approvare;

questa DL precisa che:

- tali lavorazioni non sono state ricomprese nelle liste in economia sino alla n. 45, approvate con la perizia di variante n. 8 in quanto oggetto di Ordine di Servizio successivo all'approvazione della PV8, ma saranno inserite nell'ambito delle liste in economia connesse alla perizia di variante n. 9 di prossima approvazione; tali lavorazioni di ripristino saranno incluse nella contabilità dei lavori del leasing in costruendo e non saranno oggetto di contabilità separata;

- a seguito della stesura finale della Perizia di Variante n. 9, la categoria individuate tecnicamente nel progetto per le lavorazioni di cui alla richiesta di subappalto, è la OS6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI e non già la OGI come precedentemente indicato, posto che alla data della comunicazione del DL prot. SCR n. 748 del 28/01/2021 era ancora in corso la stesura definitiva del riepilogo delle classi e categorie della redigenda PV9; trattandosi effettivamente di ripristini di opere realizzate nella categoria OS18, le lavorazioni afferenti possono essere ricondotte alla suddetta categoria OS6 in analogia a quanto già posto in essere con ripristini di lavorazioni originariamente in cat. OS18 con la Perizia di Variante 6. “;

preso atto che nel succitato parere il Direttore dei Lavori prot. SCR n. 2256 del 17.03.2021 ha, tra il resto, precisato: *“a seguito della stesura finale della Perizia di Variante n. 9, la categoria individuate tecnicamente nel progetto per le lavorazioni di cui alla richiesta di subappalto, è la OS6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI e non già la OGI come precedentemente indicato”;*

considerata l'iscrizione dell'impresa Società SBM S.r.l alla C.C.I.A.A. di Como Lecco;

vista l'attestazione n. 24016/11/00 rilasciata alla Società SBM S.r.l. il 14.12.2020 dalla SOA GROUP, per la categoria OS6 class. IV in corso di validità;

verificata la regolarità contributiva dell'impresa, di cui al DURC on line protocollo INAIL_26257943 emesso ex art. 6, c. 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con scadenza validità in data 22.06.2021;

considerato altresì che la suddetta impresa subappaltatrice risulta, sulla base della documentazione agli atti dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici, nonché di regolarità contributiva;

accertata la rispondenza delle lavorazioni in questione agli interventi indicati in sede di offerta come subappaltabili;

considerato che, a fronte della richiesta di Informativa Antimafia inoltrata dalla Stazione Appaltante sulla BDNA di cui a protocollo PR_LCUTG_Ingresso_0005888_20200319, in capo all'Impresa SBM S.r.l. é stata acquisita Informazione Antimafia Liberatoria dell'8.6.2020, acclarata

al prot. n. 6433/XST024 del 1.2.2021, attestante che a carico della suindicata impresa e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo e preso atto che tale Informativa mantiene validità per 12 mesi dalla sua acquisizione ex art. 86, comma 2 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i, salvo il caso di intervenute variazioni dell'assetto societario;

dato atto che il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto che risultino contrattualizzate;

dato atto che, per le motivazioni esposte in narrativa come riportate nel citato parere della D.L prot. SCR 748 del 28.01.2021 acclarato in pari data al prot. n. 6146/XST024, le lavorazioni di ripristino, oggetto del predetto subappalto, di vizi di lavori eseguiti in categoria OS18 contrattualizzabili nell'ambito dell'appalto in essere con l'A.T.I. Appaltatrice saranno fatte oggetto di richiesta di rivalsa nei confronti della Procedura di liquidazione coatta amministrativa della COOPSETTE soc. coop. cui era affidata, in quota pari al 100%, in forza dell'atto costitutivo dell'originario Raggruppamento Temporaneo di Imprese esecutrici dei lavori per la realizzazione del Nuovo Palazzo Uffici della Regione Piemonte, l'esecuzione delle lavorazioni ricadenti nella categoria OS18;

vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.;

visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 approvato con D.G.R. n. 37-1051 del 21.2.2020;

vista la Circolare del Settore Trasparenza e Anticorruzione prot. n. 1039-SA001 del 7.9.2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
- artt.17 e 18 della L.R. n. 23/2008 s.m.i.;
- art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni e considerazioni in premessa illustrate in ordine all'appalto per la realizzazione, mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, del nuovo complesso amministrativo ed istituzionale della Regione Piemonte, in corso di esecuzione nell'Area sita nel Comune di Torino, Via Nizza 312, ricadente nel più vasto ambito denominato "zona urbana di trasformazione ambito 12.32 AVIO – OVAL" (codice CUP: J19I06000100002 – codice CIG: 0386453F16) in corso con l'A.T.I. composta da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, corrente in Carpi

(MO), Via Carlo Marx n. 101 (P. IVA 00154410369) e IDROTERMICA (Mandante) con sede in Via Vanzetti n. 1 a Forlì, in forza di Atto Aggiuntivo Rep. n. 36819 – Atti n. 24683 - dell'08.06.2017 Notaio Andrea Ganelli di Torino, al contratto d'appalto stipulato dall'A.T.I. aggiudicataria in data 30.05.2011 alla presenza del Notaio Andrea Ganelli di Torino, autenticante le sottoscrizioni come da Autentica Repertorio n. 21964 Atti n. 14427:

- di autorizzare l'A.T.I. Appaltatrice C.M.B. *omissis* Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (Mandataria), e IDROTERMICA (Mandante) il subappalto, come esplicitato in premessa e con le precisazioni evidenziate dalla Direzione Lavori nella nota prot. n. SCR n. 748 del 28.01.2021, acclarata in pari data al prot. n. 6146/XST024 e nota prot. SCR n. 2256 del 17.03.2021, acclarata in pari data al prot. n. 14510/XST024, in capo alla Società SBM S.r.l. (Part. IVA 02122300136), con sede in Località Scagnello, 38 – Calco (LC) dei “lavori di ripristino del cappello della facciata V9, attinenti la categoria OS6”, per un importo presunto di € 9.000,00= compresi oneri di sicurezza pari ad € 350,00 e oltre IVA;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art 8 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la Regione Piemonte provvederà a dare conseguente comunicazione del presente provvedimento all'Osservatorio dei Contratti pubblici mediante l'inoltro dell'apposita scheda all'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici;
- di dare atto che il presente subappalto è autorizzato a titolo amministrativo mentre per l'effettuazione delle prestazioni l'A.T.I. appaltatrice dovrà concordare con la D.L. ed il C.S.E. per le rispettive competenze, la data dell'inizio delle lavorazioni, le modalità esecutive e quant'altro si renda necessario sulla base delle lavorazioni d'appalto che risultino contrattualizzate;
- di dare atto che, per le motivazioni esposte in narrativa come riportate nei citati pareri della D.L. prot. SCR 748 del 28.01.2021, acclarato in pari data al prot. n. 6146/XST024, e prot. SCR n. 2256 del 17.03.2021, acclarato in pari data al prot. n. 14510/XST024, le lavorazioni di ripristino, oggetto del predetto subappalto, di vizi di lavori eseguiti in categoria OS18 contrattualizzabili nell'ambito dell'appalto in essere con l'A.T.I. Appaltatrice saranno fatte oggetto di richiesta di rivalsa nei confronti della Procedura di liquidazione coatta amministrativa della COOPSETTE soc. coop. cui era affidata, in quota pari al 100%, in forza dell'atto costitutivo dell'originario Raggruppamento Temporaneo di Imprese esecutrici dei lavori per la realizzazione del Nuovo Palazzo Uffici della Regione Piemonte, l'esecuzione delle lavorazioni ricadenti nella categoria OS18;
- di dare atto altresì che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria FACIPIERI.

La presente Determinazione non comporta impegno di spesa e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33/2013 s.m.i. trattandosi di fattispecie (prestazioni in subappalto direttamente liquidate dall'A.T.I. Appaltatrice) non riconducibile a tale disciplina.

LA DIRIGENTE (XST024 - Gestione del progetto "Palazzo degli uffici della Regione Piemonte - fase di realizzazione e gestione progetto ZUT)

Firmato digitalmente da Anna Maria Facipieri

